



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

1.1. PREMESSA

L'origine delle merci identifica il Paese di fabbricazione di un prodotto ed è uno degli elementi dell'accertamento indispensabili per dichiarare le merci in dogana negli scambi internazionali con i Paesi terzi, nonché per la corretta applicazione delle misure tariffarie (dazio e IVA) e di politica commerciale comunitaria (limiti quantitativi, divieti, prescrizioni, ecc.).

L'origine, in questa accezione generale, è definita “non preferenziale”.

Le norme per l'attribuzione dell'origine non preferenziale delle merci sono contenute nel codice doganale comunitario e nelle sue disposizioni applicative (artt. 22-26 del Reg. Cee 2913/1992 e artt. 35-65 del Reg. Cee 2454/1993).

Le regole dell'origine non preferenziale sono alla base anche della determinazione del “made in” di un prodotto, utilizzato ai fini dell'etichettatura d'origine nella fase di commercializzazione delle merci.

Riferimenti normativi sull'origine non preferenziale delle merci:

- Regolamento Cee n. 2913/92 – codice doganale comunitario, artt. 22-26;
- Regolamento Cee n. 2454/93 – disposizioni di applicazione del codice doganale, titolo IV, capitolo I, articoli 35-65 e allegati 9, 10 e 11;
- Regolamento Ce n. 450/2008 – nuovo codice doganale comunitario, art. 36, che sarà applicabile dall'emanazione delle disposizioni di applicazione del codice doganale aggiornato, non prima del 2013.

Da un punto di vista doganale si parla ordinariamente di origine non preferenziale comunitaria. Invece, il “made in” si riferisce al singolo Stato in cui il prodotto è realizzato.

Pertanto, è possibile definire un prodotto, al tempo stesso, di origine non preferenziale Ce e “made in Italy”, senza che vi sia conflitto tra le due definizioni: la prima è utilizzata ai fini doganali per l'esportazione verso Paesi terzi, la seconda tipicamente utilizzata quale etichettatura d'origine dei prodotti.

E' importante non confondere il **Paese d'origine** con il **Paese di provenienza** delle merci. Ai fini dell'applicazione della tariffa doganale conta il Paese d'origine in cui il bene è stato fabbricato e non quello da cui lo stesso viene spedito.

Esempio

Vengono acquistate via internet scarpe sportive da un sito web statunitense. Le scarpe, spedite dagli USA tramite corriere aereo, riportano sull'etichetta “made in China”.

All'importazione nell'Ue vengono applicate le misure tariffarie (dazio e IVA) e non tariffarie (eventuali restrizioni, limiti quantitativi, ecc.) previste per la Cina, in quanto Paese di origine del bene. Non rileva che siano state acquistate e spedite da un altro Paese (nel caso specifico dagli USA).

Altrettanto importante è non confondere l'**origine non preferenziale** con l'**origine preferenziale** delle merci, descritta nella seconda parte del libro. Quest'ultima è applicabile esclusivamente negli scambi commerciali con determinati Paesi terzi con i quali l'Ue ha sottoscritto specifici accordi preferenziali o verso i quali concede preferenze unilaterali, e viene concessa dietro presentazione di specifiche prove d'origine.

Ai fini commerciali è pertanto doppiamente importante la corretta determinazione dell'origine non preferenziale, sia ai fini doganali che per l'esatta etichettatura d'origine, laddove richiesta.

1.2. LE REGOLE COMUNITARIE DELL'ORIGINE NON PREFERENZIALE

Ai fini dell'origine non preferenziale esistono due tipologie di prodotti: i prodotti interamente ottenuti e i prodotti sufficientemente trasformati.

1.2.1 Prodotti interamente ottenuti

In questo caso, ai sensi dell'art. 23 del codice doganale comunitario, sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese.

Esempio

Sono prodotti interamente ottenuti in Italia:

- i prodotti minerali estratti dal suo sottosuolo;
- i vegetali ivi raccolti;
- gli animali vivi, nati e allevati in Italia;
- i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere effettuate in Italia e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- i prodotti ottenuti con materie prime di origine italiana e con lavorazioni effettuate esclusivamente in Italia.

1.2.2 Prodotti sufficientemente trasformati: l'ultima trasformazione sostanziale

Per i prodotti alla cui fabbricazione hanno contribuito due o più Paesi, ai sensi dell'art. 24 del codice doganale comunitario attualmente in vigore, il Paese d'origine è quello in cui il prodotto ha subito l'**ultima trasformazione sostanziale**, economicamente giustificata, che ha dato origine ad un nuovo prodotto o ha rappresentato una fase importante della lavorazione.

Il codice doganale comunitario aggiornato (Reg. Ce n. 450/2008, che diverrà applicabile entro il 2013), con l'art. 36, 2° comma, semplifica tale definizione, definendo quale Paese d'origine quello in cui il prodotto ha subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Rientrano in questa definizione i prodotti per cui sono state impiegate materie prime originarie di più Paesi o per i quali sono state effettuate lavorazioni in diversi Paesi, anche extraUE.

Esempio

Sono prodotti a cui applicare il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale:

- le camicie confezionate in Moldavia con stoffe e accessori comunitari/italiani;
- le borse realizzate in Italia con cuoio indiano;
- gli interruttori elettrici assemblati in Cina con componentistica comunitaria e thailandese;
- le calzature realizzate nelle Filippine con tomaie malesi;
- le lavatrici realizzate in Italia con motori cinesi.

Per effetto della delocalizzazione delle attività produttive, sempre più frequentemente, soprattutto per i prodotti industriali, la produzione di un bene vede coinvolti due o più Paesi, sia per l'origine delle materie prime che per l'effettuazione di lavorazioni successive.

In questi casi è indispensabile determinare qual è il Paese in cui avviene l'**ultima trasformazione sostanziale**, che conferisce l'origine non preferenziale ed anche il “made in”.

Per chiarire il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale, che di per sé è generico e può dar luogo a problemi interpretativi, la Comunità ha individuato delle **regole di trasformazione specifiche** che devono essere soddisfatte per stabilire l'origine di tutti i prodotti classificati nella tariffa doganale comune (TARIC).

Queste regole rappresentano la posizione ufficiale dell'Unione Europea nell'ambito del comitato per l'armonizzazione delle regole d'origine dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO).

Per i prodotti tessili ed alcuni prodotti industriali, le regole di trasformazione sono già contenute negli artt. da 36 a 38 e negli allegati 9 e 10 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.

Per tutti gli altri prodotti le regole di trasformazione di riferimento, definite **regole di lista**, sono contenute in tabelle (*tables of list rules*) organizzate per sezioni e capitoli della tariffa doganale, consultabili insieme ai principi generali di applicazione in lingua inglese al seguente indirizzo URL dell'Unione europea:

Regole di lista:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

Principi generali di applicazione delle regole di lista:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1621_en.htm

1. Profili generali: origine delle merci e “made in”

Le regole di trasformazione si applicano con riferimento alla **classificazione tariffaria** del prodotto per il quale occorre determinare l'origine. In particolare, serve far riferimento alla voce o sottovoce della Nomenclatura Combinata (prime quattro o sei cifre).

Regole primarie per stabilire l'ultima trasformazione sostanziale

Le principali regole di trasformazione per acquisire l'origine sono:

- a) regola del **cambio di voce tariffaria** (o di capitolo o di sottovoce);
- b) **lavorazioni o trasformazioni specifiche** che conferiscono o non conferiscono l'origine del Paese in cui vengono effettuate;
- c) **regola del valore aggiunto**: l'aumento di valore dovuto ad operazioni di assemblaggio e incorporazione di materiali originari rappresenta un valore minimo predefinito del prezzo franco fabbrica del prodotto (45%);
- d) **combinazione di due regole sopra elencate**: per esempio regola del valore aggiunto e lavorazione specifica.

Le regole primarie, salvo diversa indicazione, si applicano solo ai **materiali non originari** utilizzati nella fabbricazione del prodotto.

Regole residuali

Se le regole primarie individuate per un dato prodotto nelle “*list rules*” non vengono soddisfatte, per stabilire l'origine si applicano in sequenza le seguenti regole residuali:

- se un prodotto è stato realizzato effettuando una o più lavorazioni su un **unico materiale** che ha la stessa voce tariffaria del prodotto (non è quindi soddisfatta la regola del cambio di voce), il Paese d'origine coinciderà con quello di fabbricazione del materiale impiegato;
- il Paese d'origine è determinato secondo le **regole residuali specificate nei singoli capitoli** contenenti le regole primarie;
- se un bene è prodotto con **diversi materiali** tutti originari di un dato Paese, questo sarà il Paese d'origine del prodotto che li incorpora;
- se un prodotto è fabbricato con **diversi materiali originari di più Paesi**, il Paese d'origine sarà quello che ha contribuito con la porzione maggiore tra tutti i materiali impiegati (solitamente il prodotto rimane originario del Paese che ha contribuito con il maggior **valore**, riferito ai soli materiali impiegati. Per i prodotti chimici la maggior porzione è invece riferita al **peso** o al **volume**. Il parametro da considerare – valore, peso o volume – è specificato all'inizio di ogni capitolo delle regole di lista).

Consideriamo ora nel dettaglio le cosiddette regole primarie.

Regola del cambio di voce tariffaria

La regola del cambio di voce è considerabile come la regola di trasformazione di base.

Essa stabilisce che le lavorazioni o trasformazioni effettuate sui materiali non originari devono avere come effetto la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali non originari utilizzati.

In sostanza, tutte le materie prime non originarie utilizzate in un processo produttivo devono avere una voce doganale diversa da quella del prodotto finito.

Se ciò non avviene, significa che la lavorazione effettuata non ha trasformato il prodotto sufficientemente (lavorazione non sufficiente a conferire l'origine).

Il cambio di voce non si considera realizzato se è avvenuto unicamente per: smontaggio del prodotto, confezionamento, assortimento di articoli, semplice assemblaggio di parti.

Al fine di una corretta applicazione di questa regola, è fondamentale determinare la **classificazione tariffaria** sia del prodotto finito di cui si vuole stabilire l'origine che delle materie prime non originarie impiegate nel processo di lavorazione.

E' pertanto consigliabile verificare preventivamente la classificazione tariffaria consultando la tariffa doganale on line presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it.

Ai fini della regola del cambio di voce tariffaria risulta influente il valore aggiunto dato dalle lavorazioni stesse.

Nelle note preliminari alle regole di lista di alcuni capitoli possono essere elencati specifici processi o trasformazioni che, se effettuati, conferiscono l'origine indipendentemente dal cambio di voce (si vedano le note alle regole di lista dei capitoli da 28 a 40, relativi ai prodotti chimici e alla plastica).

La regola del cambio di voce può essere di volta in volta riferita a:

- cambio di capitolo (nelle regole di lista in lingua inglese: CC = *change of chapter*). Vanno considerate le prime due cifre del codice tariffario;
- cambio di voce (CTH = *change of tariff heading*). E' il caso più ricorrente. Vanno considerate le prime quattro cifre del codice tariffario;
- cambio di sottovoce (CTSH = *change of tariff sub-heading*). Vanno considerate le prime sei cifre del codice tariffario.

Nell'esempio seguente si riporta la regola di lista in lingua inglese prevista per gli oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, classificati alla voce tariffaria 42.02.

La prima colonna riporta la voce o sottovoce tariffaria del Sistema Armonizzato, la seconda colonna contiene la descrizione della merce, la terza colonna prevede la regola d'origine applicabile per stabilire l'ultima trasformazione sostanziale, in que-

1. Profili generali: origine delle merci e “made in”

sto caso CHT, che corrisponde a “*change of tariff heading*”, ovvero cambio di voce tariffaria.

HS Code Number	Description of Goods	Origin Criteria
(1)	(2)	(3)
42.02 (voce doganale a 4 cifre)	Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travellingbags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewelry boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paper-board, or wholly or mainly covered with such materials or with paper.	CTH

Secondo questa regola, qualora nella produzione di borse da viaggio effettuata in Italia vengano utilizzate materie prime non originarie (per esempio cinesi) classificate in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto finito, quindi diversa da 42.02, allora il prodotto finito avrà soddisfatto la regola d’origine. Le borse avranno pertanto acquisito l’origine non preferenziale comunitaria e saranno etichettabili “made in Italy”.

Se la regola non risulta soddisfatta, come nel caso in cui la produzione di borse preveda l’impiego di materie prime cinesi anch’esse classificate alla voce 42.02, allora per stabilire l’origine delle borse occorrerà applicare un’idonea regola residuale.

Il seguente esempio di regola di lista è stato invece tradotto in italiano.

Codice del Sistema Armonizzato	Descrizione delle merci	Regola d'origine
(1)	(2)	(3)
73.05	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	Cambio di voce doganale

Si riportano due casi pratici di applicazione della regola del cambio di voce tariffaria.

Esempio n. 1

In Italia viene prodotta della pellicola in materia plastica classificata alla voce doganale 3919, utilizzando materia prima importata dalla Cina (polipropilene della voce doganale 3902).

La voce 3919 prevede la regola del cambio di voce tariffaria.

La lavorazione comporta il cambio di voce (da 3902 a 3919) e pertanto conferisce l'origine non preferenziale CE/Italia. La pellicola è “made in Italy”.

Esempio n. 2

In Italia vengono realizzati tubi in acciaio saldati, aventi voce doganale 7305, a partire da tubi semilavorati d'origine russa, classificati nella stessa voce 7305.

La trasformazione non produce un cambio di voce doganale tra materia prima e prodotto finito, quindi è insufficiente a conferire l'origine.

Si applica pertanto la regola residuale che prevede che il Paese d'origine coincida con quello di fabbricazione del materiale impiegato.

I tubi finiti rimangono quindi di origine russa (“made in Russia”).

Tra gli altri prodotti che prevedono la regola del cambio di voce tariffaria vi sono:

- carne in scatola, cotta (VD 1602): CC (cambio di capitolo);
- insetticidi, fungicidi, erbicidi (VD 3808): CTH (cambio di voce);
- borsette in cuoio (VD 4202): CTH (cambio di voce);
- penne a sfera (VD 9608.10): CTSH (cambio di sottovoce), purché almeno una parte sia originaria del Paese di assemblaggio.

Regola del cambio di voce tariffaria e assemblaggio

Come anticipato, per applicare ad un prodotto la corretta regola d'origine è fondamentale un'esatta classificazione doganale del prodotto e delle materie prime utilizzate. In particolare, in caso di prodotti assemblati, occorre tenere presente che, sulla base della regola 2a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, prevista nelle disposizioni preliminari alla tariffa doganale:

“una voce comprende l’oggetto nominato anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale (...), quando è presentato smontato o non montato”.

Ai fini della sola regola del cambio di voce, quindi, un prodotto ottenuto per semplice assemblaggio di parti non può ottenere l’origine, essendo previsto per tariffa che abbia la stessa classificazione doganale dei componenti da assemblare.

Per i prodotti industriali, che sono spesso oggetto di assemblaggio, sono infatti previste due regole d’origine alternative: la regola del cambio di voce o la regola del valore aggiunto, descritta più avanti, tipicamente utilizzabile in caso di assemblaggio.

Lavorazioni e trasformazioni specifiche

Il secondo gruppo di regole prevede delle **lavorazioni o trasformazioni specifiche** che devono (o non devono) essere effettuate perché il prodotto assuma l’origine del Paese in cui vengono realizzate.

Le regole stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. L’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle stabilite è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario.

Per una corretta applicazione di questa regola, è fondamentale individuare i **processi di lavorazione** che portano alla realizzazione del prodotto finito, al fine di stabilire se la trasformazione prevista dalla regola di lista ai fini dell’acquisizione dell’origine è soddisfatta.

Sarà quindi opportuno consultare il reparto produzione per una corretta valutazione dei processi produttivi, anche in caso di esternalizzazione di alcune fasi della produzione, con invio di merce in conto lavorazione ad altre imprese presenti sul territorio nazionale e/o comunitario.

Esempio di regole specifiche: tessili e loro manufatti (sezione XI della nomenclatura combinata)

Per tutti i prodotti tessili le regole d’origine sono già contenute negli artt. da 36 a 38 e negli allegati 9 e 10 alle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario. La regola base anche per i tessili è il cambio di voce tariffaria, salvo i casi in cui sono previste regole specifiche.

Se nella produzione di un prodotto tessile sono coinvolti due o più Paesi per origine delle materie prime e/o lavorazioni effettuate, il Paese in cui avviene l’ultima trasformazione sostanziale, che conferisce l’origine al prodotto, sarà quindi quello in cui sono state effettuate le lavorazioni specifiche descritte negli allegati 9 e 10

delle disposizioni di applicazione del codice doganale. E’ possibile che vengano effettuate lavorazioni oltre quelle indicate, ma non meno di quelle previste.

Si riporta di seguito la regola d’origine relativa ai tessuti stampati o tinti, classificati nei capitoli da 50 a 55. In questo caso sono previste due regole alternative. Una stabilisce il tipo di materia prima da cui partire (filati), l’altra il tipo di lavorazioni a cui la materia prima deve essere sottoposta (il tessuto non originario, affinché sia sufficientemente trasformato, deve essere stampato o tinto e accompagnato da altre fasi di lavorazione: preparazione e rifinitura). In assenza di queste specifiche lavorazioni il tessuto non acquisisce l’origine.

Codice del Sistema Armonizzato	Descrizione delle merci	Regola d’origine
(1)	(2)	(3)
ex capitoli da 50 a 55 (la regola si applica alle merci comprese nei capitoli da 50 a 55 descritte nella colonna 2)	Tessuti stampati o tinti	Fabbricazione a partire da filati oppure stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione e rifinitura (nelle note viene specificato che: la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta “transfert”, mentre il termine “precandeggiato” significa che abbia subito solo un’operazione di lavaggio dopo la tessitura)

Gli esempi riportati di seguito mostrano due casi di applicazione pratica della regola sopra descritta.

Esempio n. 1

Tessuti stampati vengono realizzati partendo da filato indiano, che viene tessuto e stampato in Italia. I tessuti acquisiscono l’origine comunitaria/Italia e si può apporre il “made in Italy”, perché sono state effettuate in Italia le lavorazioni richieste dalla regola d’origine.

1. Profili generali: origine delle merci e “made in”

Esempio n. 2
In Italia vengono tinti tessuti grezzi indiani, senz'altra operazione di preparazione o finitura. Il tessuto tinto non acquisisce l'origine italiana perché non sono state effettuate, oltre alla tintura, operazioni di preparazione e rifinitura come previsto dalla regola d'origine.
In base alle regole residuali applicabili il tessuto tinto rimane “made in India”.

Il seguente esempio è riferito invece ad indumenti ed accessori d'abbigliamento non a maglia.

Codice del Sistema Armonizzato	Descrizione delle merci	Regola d'origine
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 62 (la regola si applica alle merci comprese nel capitolo 62 descritte nella colonna 2)	Indumenti e accessori d'abbigliamento, non a maglia, tranne le voci 6213 e 6214 per cui le regole sono stabilite di seguito - finiti o completi	Confezione completa (in nota viene specificato che per “confezione completa” si intendono tutte le operazioni successive al taglio dei tessuti, anche senza che siano effettuate una o più operazioni di rifinitura quali: apposizione di, bottoni, zip, orli, tasche, asole, etichette, stiratura, ecc.)

Se nella fabbricazione di un prodotto tessile sono coinvolti due o più Paesi per origine delle materie prime e/o lavorazioni effettuate, il Paese in cui avviene l'ultima lavorazione sostanziale, che conferisce l'origine al prodotto, sarà quindi quello in cui sono state effettuate le lavorazioni specifiche descritte negli allegati 9 e 10 delle disposizioni di applicazione del codice doganale.
E' possibile che vengano effettuate anche ulteriori lavorazioni oltre quelle indicate, ma non inferiori a quelle previste.

Esempio di regole specifiche: prodotti diversi dai tessili (allegati 9 e 11 al DAC)

Per alcuni prodotti diversi dai tessili le regole d'origine non preferenziale sono comprese negli allegati delle disposizioni applicative del codice doganale comunitario.
E' il caso dei cuscinetti a sfera, descritto di seguito. In questi casi sono irrilevanti sia il cambio di voce che il valore aggiunto dato delle lavorazioni. Le lavorazioni sostanziali che conferiscono l'origine sono unicamente quelle descritte nella co-

lonna (3) delle regole di lista. Se le stesse non vengono realizzate, non viene acquisita l'origine.

In questi casi occorrerà fare riferimento alle regole residuali, di seguito descritte.

Codice del Sistema Armonizzato	Descrizione delle merci	Regola d'origine
(1)	(2)	(3)
8482.10	Cuscinetti a sfera	Assemblaggio preceduto da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli interni ed esterni

Al fine di una corretta applicazione di questa regola, è fondamentale determinare il **processo di lavorazione** a cui vengono sottoposte le materie prime per ottenere il prodotto finito: sarà quindi consigliabile consultare il reparto produttivo, al fine di verificare se la regola è effettivamente soddisfatta.

Ai fini della regola delle lavorazioni specifiche sono influenti sia il cambio di voce doganale che il valore aggiunto dato dalle lavorazioni stesse.

Regola del valore aggiunto

La regola del valore aggiunto è spesso prevista in alternativa alla regola del cambio di voce. La stessa è valida per i prodotti industriali dei capitoli tariffari da 84 a 92 ed è tipicamente usata in caso di assemblaggio, quando non può essere soddisfatta la regola del cambio di voce tariffaria.

Anche in questo caso la regola si applica solo con riferimento ai materiali non originari utilizzati e se essa risulterà soddisfatta in un dato Paese, questo costituirà il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, conferendo l'origine al prodotto.

La regola del valore aggiunto stabilisce che l'incremento del valore conseguente alle lavorazioni o trasformazioni effettuate e all'eventuale incorporazione di parti originarie del Paese di produzione deve rappresentare almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Come si applica la regola del valore aggiunto?

Per applicare correttamente la regola occorre determinare le varie componenti di costo del prodotto.

Il **valore aggiunto** in un Paese è l'aumento di valore determinato da:

- assemblaggio;
- operazioni di preparazione, finitura e controllo;

1. Profili generali: origine delle merci e “made in”

- incorporazione di qualsiasi parte originaria del Paese dove sono effettuate le operazioni;
- profitto e costi generali sorti in quel Paese.

Il **prezzo franco fabbrica** del prodotto è il prezzo pagato al produttore per un bene e include il valore di:

- tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione;
- tutti i costi effettivamente sostenuti dal produttore (esclusi sconti e tasse interne rimborsate all'esportazione).

Ribaltando la regola, se il valore aggiunto nel Paese di produzione deve costituire almeno il 45%, allora il valore dei materiali utilizzati originari di altri Paesi potrà essere al massimo del 55%.

Esempio

Se si assembla in Italia un prodotto utilizzando materiali originari di Cina e Filippine che rappresentano il 53% del valore franco fabbrica del prodotto, ciò significa, indirettamente, che il valore aggiunto in Italia (per lavorazioni, costi, materiali di origine italiana, profitto) è pari al 47%. Il prodotto soddisfa la regola del valore aggiunto del 45% e pertanto acquisisce l'origine non preferenziale comunitaria. Poiché l'ultima trasformazione sostanziale è avvenuta in Italia il prodotto può essere etichettato come “made in Italy”.

A titolo di esempio, si riportano di seguito le regole d'origine relative agli interruttori elettrici.

Codice del Sistema Armonizzato	Descrizione delle merci	Regola d'origine
(1)	(2)	(3)
8536	Interruttori elettrici per una tensione uguale o inferiore a 1.000 V	Cambio di voce doganale, eccetto dalla voce 8538 (parti di interruttori) o regola del 45% del valore aggiunto

Altri prodotti per i quali vale la regola del valore aggiunto, in alternativa al cambio di voce (CTH), sono:

- frigoriferi (8418): CTH o regola del 45% del valore aggiunto;
- passeggini e loro parti (8715): CTH o regola del 45% del valore aggiunto;
- telai per tessitura (8446): CTH, tranne dalla voce 8448 (parti) o regola del 45% del valore aggiunto.

Produzione con materiali originari di Paesi comunitari ed extraUe

Quando nella produzione risultino impiegate sia materie prime originarie di diversi Paesi comunitari che di Paesi extraUe, per determinare l'origine del bene occorrerà considerare l'origine di tutte le materie prime e l'apporto dei singoli Paesi in termini di valore aggiunto.

Esempio

Se si assembla in Italia un prodotto utilizzando materiali originari di:

- Cina 25% del valore franco fabbrica del prodotto

- Filippine 13%

Totale componenti extraUe 38%

- Germania 8%

- Francia 18%

- materie prime e valore aggiunto in Italia 36%

Totale componenti e valore aggiunto Ue 62%

Il valore aggiunto nella comunità (materie prime e valore aggiunto in Italia e materie prime di Francia e Germania) è pari al 62%, quindi la regola del valore aggiunto del 45% è soddisfatta e il prodotto acquisisce l'origine non preferenziale **comunitaria**.

La merce è **“made in Italy”** perché l'Italia è il Paese comunitario in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale che ha soddisfatto la regola del valore aggiunto, benché con utilizzo di materie prime anche di altri Paesi della Comunità.

Regole residuali

Quando nessuna regola primaria è soddisfatta, per determinare l'origine si applicano le regole residuali precedentemente elencate e richiamate in ciascun capitolo delle regole di lista.

Esempio

Interruttori elettrici (voce doganale 8536) vengono assemblati in Italia. Il valore aggiunto in Italia è pari al 30%, pertanto non è soddisfatta la regola del 45%. Non viene rispettata la regola alternativa del cambio di voce tariffaria, perché alcuni componenti importati sono parti di interruttori classificati alla voce 8538, espressamente esclusa dalla regola.

La regola residuale per determinare l'origine prevista nel capitolo 85 è la maggior porzione di materiali impiegati, con riferimento al loro valore (ci si riferisce ora al solo valore delle materie prime, senza considerare le altre voci di costo).

Il valore dei materiali impiegati nell'assemblaggio del quadro elettrico in Italia (considerato 100 il loro valore totale) è:

50% Cina; 40% Taiwan; 10% Italia.

Il Paese d'origine dei quadri elettrici è la Cina. Gli interruttori sono “made in China”.

1.3. OPERAZIONI MINIME (INSUFFICIENTI)

Le attività che hanno il solo scopo di conservare un prodotto, migliorarne l'aspetto esteriore o confezionarlo per la vendita non sono sufficienti a conferire l'origine del Paese in cui vengono effettuate queste operazioni. In sostanza, si tratta di operazioni accessorie, che non realizzano una trasformazione sostanziale.

Per i prodotti tessili, l'art. 38 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario elenca le lavorazioni o trasformazioni che sono sempre insufficienti a conferire l'origine, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria.

Tra queste rientrano:

- le manipolazioni che servono ad assicurare la conservazione dei prodotti durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- la spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- i cambiamenti d'imballaggi, le divisioni e riunioni di partite;
- la semplice insaccatura, il collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo.
- il cumulo di due o più operazioni tra quelle sopra elencate.

Esempio

Sono lavorazioni insufficienti, che non conferiscono l'origine:

- l'etichettatura, in Italia, di lenzuola confezionate in India;
- l'assortimento e confezionamento in scatole effettuato in Italia di biancheria intima prodotta in Cina;
- il controllo sulle taglie di giacche prodotte in Pakistan e pantaloni confezionati in India, da assortire, e la successiva apposizione di un'etichetta tessile con il marchio della ditta italiana.

Per i prodotti diversi dai tessili, in assenza di una disposizione specifica, si può far riferimento all'elenco delle lavorazioni insufficienti contenuto negli accordi preferenziali e nelle disposizioni di applicazione del codice doganale, descritto nella seconda parte del libro.

1.4. L'ORIGINE NON PREFERENZIALE DEI PEZZI DI RICAMBIO

Le regole d'origine non preferenziale specifiche per i pezzi di ricambio e gli accessori sono contenute negli articoli da 41 a 46 delle disposizioni di applicative del codice doganale comunitario.

Queste regole servono anche per la corretta compilazione del certificato d'origine, quando richiesto all'esportazione verso Paesi extraUe.

Pezzi di ricambio spediti unitamente al macchinario a cui sono destinati

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili **consegnati insieme ad un materiale**, una macchina, un apparecchio o un veicolo e che fanno parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo.

Il concetto di “normale attrezzatura” dovrà essere congruo, con riferimento alla quantità e alla qualità dei pezzi di ricambio forniti insieme al macchinario stesso.

Se il macchinario spedito è “made in Italy”, sarà considerata “made in Italy” anche la parte di ricambio che lo accompagna, anche se singolarmente considerata ha una differente origine non preferenziale. La norma non fa riferimento a parti di ricambio essenziali o meno, quindi tutti i pezzi di ricambio, gli accessori e gli utensili inviati congiuntamente al macchinario e facenti parte della normale attrezzatura mantengono l'origine del macchinario stesso.

Esempio

Una macchina imbottigliatrice della voce 8422, “made in Italy”, viene esportata negli Stati Uniti. Unitamente alla macchina viene spedita una scheda elettronica specifica quale pezzo di ricambio per garantire il buon funzionamento della macchina stessa. La scheda elettronica, singolarmente considerata, è “made in China”. Essendo fornita insieme alla macchina, all'atto dell'esportazione anche la scheda è considerata della stessa origine della macchina, quindi “made in Italy”.

Per non incorrere in errori sulla corretta attribuzione dell'origine in caso di controllo delle merci all'atto dell'esportazione dall'Unione europea o dell'importazione nel Paese terzo di destinazione, sarà opportuno specificare in fattura, accanto alla descrizione della merce, la natura dei pezzi di ricambio, degli accessori o degli utensili necessari per garantire il funzionamento del macchinario che accompagna.

Questo è particolarmente consigliabile in caso di origini diverse attestate da etichette apposte sulle merci (esempio: macchina spedita con etichetta “made in Italy” e parti di ricambio con l'indicazione “made in China”).

Di seguito si riporta l'esempio di fattura, relativa al caso sopra descritto, di vendita di una macchina imbottigliatrice “made in Italy” fornita di scheda elettronica di ricambio, singolarmente etichettata “made in China”.

1. Profili generali: origine delle merci e “made in”

Alfa S.r.l. Via Roma, 35 20100 - Milano P. IVA - Codice fiscale: 12312312312 Capitale sociale: 10.000,00 euro (i.v.)			
FATTURARE A: Halderby Co.		FATTURA N. 215 DATA: 10/01/2011	
INDIRIZZO: 120 Westlake Ave Seattle, Washington 98122 USA			
C.F./P. IVA: 32132132132			
Q.tà	Descrizione	Prezzo	Importo
1	Codice articolo No. AX3475 macchina imbottigliatrice	25.000,00	25.000,00
1	Codice articolo No. SE-A3475 Scheda elettronica Parte di ricambio essenziale per macchina imbottigliatrice AX3475	3.000,00	3.000,00
ANNOTAZIONI: Merce di origine non preferenziale comunitaria/UE “made in Italy”		Imponibile	€ 28.000,00
		N.I. art. 8 c.1, l.a DPR 633/1972	
		TOTALE FATTURA	€ 28.000,00

Pezzi di ricambio spediti successivamente all'esportazione del macchinario

I pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente esportati, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'indicazione risulti necessaria per l'importazione nel Paese di destinazione;
- l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali nella produzione della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ne ostacoli l'attribuzione dell'origine nel Paese di produzione.

Sono considerati «**pezzi di ricambio essenziali**» quelli che contemporaneamente:

- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il **buon funzionamento** delle merci precedentemente esportate;
- sono **caratteristici** di queste merci, e
- sono destinati alla loro **normale manutenzione** e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Restano quindi esclusi: gli accessori, gli utensili e i pezzi di ricambio non essenziali per il buon funzionamento di una macchina (esempio: minuterie quali viti, bulloni, cavi elettrici non specifici, ecc.). Inoltre, restano escluse le forniture di ricambistica non destinata a specifici macchinari precedentemente esportati, come nel caso di invii di ricambi in stock a distributori.

Esempio

Viene esportata in Australia una macchina tessile della voce 8444, “made in Italy”. Contrattualmente è prevista, in caso di guasti, la fornitura dei pezzi di ricambio essenziali. Successivamente all'esportazione viene spedito un pezzo di ricambio della voce 8448, in sostituzione di una parte danneggiata, indispensabile per garantire il buon funzionamento della macchina stessa. Il ricambio, singolarmente considerato, è “made in China”.

Essendo fornito quale pezzo di ricambio essenziale della macchina precedentemente esportata, all'atto dell'invio anch'esso è considerato “made in Italy”, come la macchina alla quale è destinato.



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)